

La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

francese

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Swipe to change

La mediazione nei paesi dell'UE

Lussemburgo

Per risolvere una controversia è possibile ricorrere alla mediazione anziché agire in giudizio. La mediazione è un metodo di risoluzione alternativa delle controversie nell'ambito del quale un mediatore assiste le parti nella ricerca di una soluzione. Il governo e gli operatori di giustizia del Granducato del Lussemburgo considerano la mediazione uno strumento particolarmente valido.

Chi contattare?

Non esiste un organismo centrale incaricato della regolamentazione dei mediatori.

Oltre alla mediazione in settori specifici (banche, assicurazioni, ecc.) e tranne il **Mediatore** (Ombudsman) responsabile della mediazione in materia amministrativa, e il **Comitato per la difesa dei diritti del minore** (Ombudskomitee fir t'Rechter vun de Kanner), l'attività di mediazione è svolta dalle seguenti associazioni giuridiche:

Associazione lussemburghese della mediazione e dei mediatori riconosciuti Association luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés (ALMA asbl);

Centro di mediazione del consiglio dell'ordine degli avvocati del Lussemburgo Centre de médiation du Barreau du Luxembourg (CMBL asbl);

Centro di mediazione Centre de médiation (asbl);

Centro di mediazione socio-familiare Centre de médiation Socio-Familiare gestito dalla fondazione Pro Familia.

In quali settori è ammissibile e/o più comune il ricorso alla mediazione?

Principalmente la mediazione è ammissibile per:

- cause amministrative,
- cause penali,
- cause di diritto di famiglia,
- cause commerciali,
- cause per problemi di vicinato

Le principali caratteristiche della **mediazione civile e commerciale** sono rappresentate dalla sua natura consensuale, dalla riservatezza del procedimento nonché dall'indipendenza, imparzialità e competenza del mediatore. La mediazione può vertere su tutta la causa o su una sua parte. La mediazione civile e commerciale può essere stragiudiziale o giudiziale, e la mediazione familiare occupa una posizione privilegiata.

Nell'ambito della **mediazione stragiudiziale** la parte può proporre all'altra o alle altre parti, indipendentemente dal tipo di procedura giudiziaria o arbitrale, il ricorso alla mediazione in ogni fase della procedura giudiziaria a patto che la causa non sia stata assegnata al giudice per le decisioni.

Nell'ambito della mediazione relativa a una causa già in corso (cosiddetta mediazione giudiziale) il giudice è già stato adito di una controversia in materia civile, commerciale o familiare e le può procedere in ogni istante alla mediazione giudiziale a patto che la causa non sia già stata assegnata al giudice per la decisione e che non si tratti di un procedimento d'urgenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il giudice può invitare le parti di propria iniziativa o su domanda congiunta delle parti a una mediazione, ma il loro consenso deve essere presente in ogni fase del processo. Se il giudice è adito di una causa relativa a un problema in materia di diritto familiare, può proporre alle parti il ricorso alla mediazione e fissa un'udienza informativa gratuita durante la quale sono spiegati i principi la procedura gli effetti della mediazione.

In **materia penale** il procuratore dello Stato può, a talune condizioni, e prima di determinarsi in merito all'esercizio dell'azione penale decidere di ricorrere alla mediazione se:

- il ricorso alla mediazione può garantire la riparazione del danno provocato alla vittima, o
- può porre fine alle conseguenze dell'infrazione, o
- può contribuire al recupero dell'autore dell'infrazione.

Il ricorso alla mediazione non osta a una decisione ulteriore di avviare procedimenti giudiziari, in particolare se non sono rispettate le condizioni della mediazione.

Esistono disposizioni specifiche in materia?

Il ricorso alla mediazione è assolutamente facoltativo.

La mediazione in materia amministrativa e la mediazione penale, nonché le mediazioni dette "di settore" sono disciplinate da leggi specifiche.

Informazione e formazione

Mediatore penale

La legge 6 maggio 1999 e il regolamento granducale del 31 maggio 1999 hanno istituito il regime della mediazione penale. Il procuratore dello Stato può, preliminarmente alla decisione sulla via dell'azione penale, decidere il ricorso alla mediazione se tale scelta è suscettibile di garantire la riparazione del danno provocato alla vittima, di porre fine alle conseguenze dell'infrazione, o può contribuire al recupero dell'autore dell'infrazione. Se il procuratore dello Stato decide di avvalersi della mediazione penale, può designare come mediatore qualsiasi persona avente i requisiti a tal fine prescritti.

Per quanto riguarda il riconoscimento della figura di mediatore:

La persona che desidera essere ammessa all'esercizio delle funzioni di mediatore penale deve farne domanda al Ministero della giustizia che decide in merito, sentito il parere del procuratore generale dello Stato.

Mediatore in materia civile e commerciale

La legge del 24 febbraio 2012 ha istituito un quadro legislativo nazionale per la mediazione in materia civile e commerciale, inserendolo sotto forma di un nuovo titolo al Nuovo codice di procedura civile. Mediante questa legge, il Lussemburgo ha recepito la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, riprendendo i principi in essa contenuti relativi

alle controversie transfrontaliere e applicandoli alle controversie nazionali. La legge è completata dal regolamento granducale del 25 giugno 2012 che dispone le procedure di riconoscimento delle funzioni di mediatore giudiziario e familiare riconosciuto, la formazione specifica richiesta per essere mediatore e la fissazione di una riunione di informazione gratuita.

Il mediatore è un soggetto terzo che ha il fine di procedere all'audizione congiunta delle parti, se necessario, separatamente, affinché esse possano trovare una soluzione alla controversia. Il mediatore non impone una soluzione alle parti, ma in vita a mettersi d'accordo su una soluzione negoziata e amichevole. La mediazione giudiziale e la mediazione familiare possono essere effettuate da un mediatore riconosciuto o non riconosciuto. Per mediatore riconosciuto si intende una persona fisica riconosciuta a tal fine dal ministro della giustizia.

In caso di mediazione convenzionale e in caso di controversia transfrontaliera le parti possono far ricorso a un mediatore non riconosciuto.

Per quanto riguarda il riconoscimento della figura di mediatore:

Il ministro della giustizia è l'autorità competente a riconoscere i mediatori. In materia civile commerciale i mediatori non hanno bisogno di essere riconosciuti ai fini della mediazione convenzionale.

Chiunque (persona fisica) può domandare il riconoscimento se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge del 24 febbraio 2002 relativa all'introduzione della mediazione in materia civile e commerciale nel nuovo codice di procedura civile nonché le condizioni previste dalla regolamento granducale del 25 giugno 2012 che dispone la procedura di riconoscimento per le funzioni di mediatore giudiziale e familiare, il programma della formazione specifica in mediazione e la fissazione di una riunione di informazione gratuita.

Ai sensi della direttiva 2008/52/CE summenzionata e dell'articolo 1251-3 (1) comma 3 della legge 24 febbraio 2012 sulla mediazione, il prestatore di servizi di mediazione che soddisfa i requisiti equivalenti relativi al riconoscimento o sostanzialmente comparabili in un altro Stato membro dell'Unione europea è dispensato dal riconoscimento nel Granducato del Lussemburgo.

Il riconoscimento è concesso per una durata indeterminata.

L'articolo 1251-3. (2) del nuovo codice di procedura civile e il regolamento granducale del 25 giugno 2012 summenzionato fissano i requisiti cumulativi di cui devono essere in possesso i soggetti richiedenti il riconoscimento:

il richiedente deve presentare garanzie di onorabilità, competenza, formazione, indipendenza e imparzialità;

il richiedente deve produrre un estratto del casellario giudiziario lussemburghese o un analogo documento rilasciato dalle autorità competenti del paese di residenza in cui il richiedente ha avuto la residenza negli ultimi cinque anni;

il richiedente deve godere dei diritti civili e dell'esercizio dei diritti politici;

il richiedente deve avere una formazione specifica in mediazione attestata:

da un diploma di secondo livello (master) in mediazione, rilasciato dall'università del Lussemburgo o da un'università, un istituto di insegnamento superiore o da un istituto avente lo stesso livello di formazione, designato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro dell'Unione europea; o

da un'esperienza professionale triennale completata da una "formazione specifica in mediazione" come previsto all'articolo 2 del regolamento granducale del 25 giugno 2012 summenzionato.

da una formazione in mediazione riconosciuta da uno Stato membro dell'Unione.

L'università del Lussemburgo organizza uno specifico programma di formazione (Master) alla mediazione ([master in mediazione](#)).

Quanto costa la mediazione?

La mediazione è spesso gratuita. È indicato chiaramente se essa è oggetto di un corrispettivo.

Nell'ambito della **mediazione convenzionale**, gli onorari dei mediatori sono fissati liberamente. Le spese e gli onorari in tal caso sono ugualmente a carico delle parti, salvo diverso accordo.

Nell'ambito della **mediazione giudiziale e della mediazione familiare**, gli onorari sono fissati con regolamento granducale.

L'accordo raggiunto in sede di mediazione è esecutivo?

Occorre notare che gli accordi derivanti dalla mediazione civile e commerciale hanno la stessa forza probatoria di una decisione giudiziaria. Questi accordi di mediazione, siano essi conclusi in un altro Stato dell'unione europea o in uno Stato membro, sono esecutivi in tutta l'unione europea grazie alla direttiva 2008/52/CE summenzionata. L'omologazione dell'accordo totale o parziale da parte del giudice competente conferisce ad esso forza esecutiva.

La legge 24 febbraio 2012 recepisce la direttiva nel diritto nazionale ed equipara la mediazione alle altre procedure giudiziarie esistenti.

Link correlati

[Ministero della giustizia](#)

[Associazione lussemburghese della mediazione e dei mediatori riconosciuti](#) Association luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés (ALMA asbl)

[Centro di mediazione del consiglio dell'ordine degli avvocati del Lussemburgo](#) Centre de médiation du Barreau du Luxembourg (CMBL asbl)

[Centro di mediazione](#) Centre de médiation (asbl)

[Centro di mediazione socio-familiare](#) Centre de médiation Socio-Familiare

Ultimo aggiornamento: 20/12/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.